

CAMERA DEI DEPUTATI N. 251

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1948 (Stampato n. 163)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 dicembre 1948*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 21 e 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 2.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore.

« Quando si tratta di riunioni limitate al comune e per ragioni di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima al questore della provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore od il dirigente dell'ufficio locale di pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni, di cui al secondo comma del presente articolo, stabilite dall'autorità, può essere ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a sei mesi ».

ART. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4. Alla denuncia provvede il questore; essa deve essere motivata.

Qualora, nei casi indicati nel primo comma, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza e, ove necessario per

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la tutela della sicurezza pubblica, può disporne il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e, in caso di inadempimento, per traduzione.

ART. 4.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del Codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal pubblico ministero ed applicate dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il presidente del tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori del comune in cui ha sede il tribunale, delegare il pretore del luogo.

ART. 5.

Prima di provvedere, il presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a cinque giorni, e per il quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Codice di procedura penale.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e vi interviene il pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione, può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e deve essere assistito da un difensore.

ART. 6.

Il tribunale, se ravvisa le condizioni per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto motivato, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a provvedere.

Contro le pronuncie adottate a norma del comma precedente il pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre il ricorso anche per mezzo di procuratore speciale o del difensore.

La Corte d'appello decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e il difensore. Il presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la comparizione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e il difensore.

ART. 7.

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicata una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il periodo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

L'autorità di pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233, ultimo comma, del Codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Codici penale e di procedura penale in materia di misure di sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 8.

I provvedimenti già adottati a termini delle norme previste dai Capi III e V del Titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento e secondo le norme dettate dalla presente legge.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.